

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 16-02-2021, n. 4066.

In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, 2° comma, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l'atto d'appello).

Cass. civ. [ord.], sez. I, 20-01-2021, n. 996.

Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-01-2021, n. 46.

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 bis, 1° e 4° comma, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c (nella specie, la suprema corte ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la

documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti).

Cass. civ. [ord.], sez. II, 24-11-2020, n. 26709.

Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova; il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 16-10-2020, n. 22591.

Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto – cioè del bene che ne costituisce l'oggetto – nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto; ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto (nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitalizia).

Cass. civ., sez. II, 29-09-2020, n. 20525.

Quando venga dedotta, in sede di legittimità – in relazione ad un giudizio regolato dall'art. 345, 3° comma, c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 04-09-2020, n. 18526.

In tema di domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, grava su chi chiede tale risarcimento l'onere di dare la prova degli ulteriori pregiudizi patiti, dalla quale può essere esonerato solo quando risulti pacifica ed incontrovertita l'attitudine della causa del danno a produrre effetti nocivi, continui e periodici, della stessa natura ed intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 30-07-2020, n. 16340.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di

appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. [ord.], sez. III, 06-05-2020, n. 8525.

In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (nella specie, la suprema corte ha cassato la decisione impugnata – riguardante un'azione di responsabilità promossa contro un avvocato che, secondo il suo assistito, aveva determinato, con la sua inerzia, la mancata soddisfazione coattiva del credito azionato – ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato tardivo il riferimento, effettuato per la prima volta nella memoria istruttoria, ad una iscrizione ipotecaria di terzi sui beni del debitore del cliente, avvenuta proprio nel periodo durante il quale il difensore era rimasto inattivo, mentre, invece, si trattava di un'allegazione avente finalità probatoria, volta a dimostrare la riduzione, in quell'arco di tempo, della garanzia patrimoniale del credito poi rimasto insoddisfatto).

Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa; esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio – non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva – e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, 2° comma, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.

Cass. civ. [ord.], sez. III, 18-02-2020, n. 3997.

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi (nella specie, relativa ad un incidente verificatosi su un campo di calcetto durante una partita dilettantistica, la suprema corte ha ritenuto tardiva la produzione per la prima volta in appello dei regolamenti concernenti le norme di sicurezza degli impianti sportivi, in quanto meri atti amministrativi volti a disciplinare le attività sportive di associazioni private, ispirati alla «regolamentazione del Coni» e qualificabili come documenti sottoposti al regime dell'art. 345 c.p.c.).

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 06-02-2020, n. 2764.

Con la novella dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. è venuta meno l'ipotesi della indispensabilità della prova e l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una «causa non imputabile» alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore (circostanza nella specie non provata, ma solo allegata); tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello, peraltro, appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera *revisio prioris instantiae* anziché come *iudicium novum*, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 c.p.c.; l'interpretazione testuale della nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. non può essere superata neppure dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di prove nuove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale; infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile; sicché, la soppressione dell'ipotesi della «prova indispensabile», quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 29-01-2020, n. 2002.

La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello «status quo ante» di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene; essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa causa petendi s'identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune; ne consegue che non vi è diversità di domande, agli effetti degli art. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102 c.c.; né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l'illegittimità dell'uso particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento d'uso.

Cass. civ. [ord.], sez. I, 06-12-2019, n. 31939.

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

Cass. civ., sez. III, 06-12-2019, n. 31886.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova; a tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02-12-2019, n. 31402.

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti – diversi da quelli indicati negli atti introduttivi – sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

T. Napoli, 04-12-2019.

Con riferimento al tardivo deposito di un documento quando si siano oramai realizzate le preclusioni istruttorie (termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.), va affermato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.

Cass. civ. [ord.], sez. III, 26-11-2019, n. 30738.

Il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti; ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.

T. Roma, 14-11-2019.

La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2019, n. 25434.

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è



ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).

Cass. civ. [ord.], sez. lav., 04-12-2019, n. 31704.

In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli art. 414, n. 4 e 5, e 416 c.p.c.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 20-11-2019, n. 30251.

L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge; ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello,

la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 02-09-2019, n. 21956.

Il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'ammissibilità della produzione, in sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo, trattandosi di documento non depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure).

Cass. civ. [ord.], sez. lav., 22-08-2019, n. 21626.

Deve ritenersi che i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638 c.p.c., 3° comma) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo; in particolare, deve ritenersi che un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non prodotti ex novo nell'opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete; tale soluzione, imposta da una piana interpretazione letterale, trova conferma sul piano teleologico e sistematico: sul primo in quanto il divieto di proporre prove nuove in appello ex art. 345 c.p.c. mira a limitare a situazioni del tutto circoscritte, e idonee a giustificare il ritardo, la produzione di documenti sino a quel momento mai sottoposti al contraddittorio delle parti ed alla valutazione del giudice; sul piano sistematico, i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva; ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere

conservati alla cognizione del giudice; il principio, può essere definito di non dispersione della prova.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 21-06-2019, n. 16786.

L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie censure, essendo l'appello una revisio fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, individuati ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, senza che gli stessi possano, peraltro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.; il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti già prodotti nel grado precedente del giudizio, cui fa riferimento l'art. 123 bis disp. att. c.p.c., rimane limitato all'ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive, mentre non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 31-05-2019, n. 15029.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reitarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 10-05-2019, n. 12574.

La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, 3°

comma, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.

Cass. civ., sez. I, 23-04-2019, n. 11178.

La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (principio affermato in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio).

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23-04-2019, n. 11162.

L'interpretazione degli art. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non determina alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di «difendersi

provando», subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato; la interpretazione della volontà della parte di ritenere implicita la conferma della richiesta di ammissione delle prove non è consentita perché preclusa dal principio della assoluta inequivocità della posizione difensiva sottoposta al giudice che deciderà la causa al fine di tutelare il contrapposto diritto di difesa della parte avversaria e dal regime dei nova in appello relativamente alle istanze istruttorie.

Cass. civ., sez. II, 27-02-2019, n. 5741.

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (nella specie, la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).

Cass. civ. [ord.], sez. II, 26-02-2019, n. 5610.

Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di

ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 19-02-2019, n. 4893.

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.leg. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 l.fall., ridenominando tale mezzo come «reclamo» in luogo del precedente «appello», non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c.; ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, 2° comma, l.fall.

Cass. civ., sez. I, 29-01-2019, n. 2461.

La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 31-10-2018, n. 27998.

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e

prova previsti per le eccezioni in senso stretto.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 25-10-2018, n. 27161.

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (in applicazione del principio, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).

Cass. civ. [ord.], sez. III, 05-10-2018, n. 24538.

La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis.

Cass. civ. [ord.], sez. I, 07-09-2018, n. 21918.

Va data continuità all'orientamento secondo cui in appello ex art. 345 c.p.c. nella versione previgente occorre valutare l'indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l'inerzia della parte interessata; nel giudizio d'appello

costituisce infatti prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., 3° comma, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

T. Milano, 25-07-2018.

Qualora la parte, entro la scadenza del termine perentorio per la formazione delle preclusioni assertive, e quindi sino al deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., non abbia preso posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della propria domanda, la documentazione prodotta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., inerente la prova di circostanze – come detto – non allegate entro il termine perentorio di scadenza delle preclusioni assertive, è superflua in quanto tendente a provare circostanze non dedotte tempestivamente.

Cass. civ. [ord.], sez. II, 06-07-2018, n. 17902.

In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verifica, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo – sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato – la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verifica equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.

Cass. civ., sez. III, 27-06-2018, n. 16904.

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento



costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (nella specie, la suprema corte in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).

Cass. civ. [ord.], sez. III, 26-06-2018, n. 16800.

Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.

Cass. civ. [ord.], sez. I, 18-05-2018, n. 12365.

Non è tardiva la produzione, con la memoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c., della traduzione in italiano di documenti redatti in lingua straniera tempestivamente depositati, atteso che detta traduzione non integra un nuovo mezzo di prova soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alla norma citata in quanto l'attitudine dimostrativa di uno scritto discende dal contenuto che esso esprime, quale che sia l'idioma impiegato nella sua redazione, sicché è con la produzione del documento in lingua straniera che la parte assolve all'onere di

comprovare le proprie allegazioni difensive, mentre la traduzione, che può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 123 c.p.c. senza previsione di termini, è incumbente meramente accessorio e facoltativo che si colloca al di fuori dell'area delle attività processuali finalizzate alla definizione del thema decidendum e del thema probandum, soggette a termini perentori.

Cass. civ., sez. trib., 09-05-2018, n. 11060.

L'art. 58, 2° comma, d.leg. n. 546/1992, che disciplina la facoltà per le parti di depositare nuovi documenti in appello, è norma processuale «speciale», sicché le preclusioni sancite dagli art. 345 c.p.c., per il rito civilistico, 421 e 437 c.p.c., per il rito del lavoro, non trovano applicazione nel rito tributario.

Cass. civ. [ord.], sez. I, 22-03-2018, n. 7153.

L'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo; infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo esso, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto stesso, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata; nella specie, il «fatto» concernente la non avvenuta impugnazione di una sentenza non aveva mai formato oggetto di tempestiva e rituale contestazione, con la conseguenza, spiega la cassazione, della non necessità della sua prova (art. 115 c.p.c., 1° comma).

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02-03-2018, n. 5028.

Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto d'appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel

giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata.

T. Milano, 16-02-2018.

Qualora la parte allegghi nella comparsa conclusionale una pronuncia giurisprudenziale, detta allegazione deve ritenersi ammissibile nonostante il maturare delle preclusioni istruttorie essendo stata allegata quale precedente giurisprudenziale, a sostegno di argomentazioni giuridiche, e non essendo equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è, invece, attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 01-02-2018, n. 2529.

Il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale; è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto e tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido con riferimento al giudizio di rinvio.

Cass. civ., sez. II, 25-01-2018, n. 1870.

L'art. 345 c.p.c., 3° comma – nel testo applicabile ratione temporis (testo anteriore alla riforma introdotto dalla l. n. 69 del 2009, art. 46, 18° comma, essendo il presente giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009) – non precludeva esplicitamente la produzione di nuovi documenti in appello, ma solo la deduzione di nuovi mezzi di prova; anche a voler ritenere (secondo copiosa giurisprudenza dell'epoca) che il divieto di produzione di nuovi documenti fosse implicito nel più generale divieto di dedurre nuovi mezzi di prova, deve ritenersi tale divieto valevole solo per i documenti preesistenti, che la parte avrebbe potuto

produrre in primo grado e non ha prodotto, non già per i documenti sopravvenuti rispetto alla sentenza di primo grado.

Cass. civ. [ord.], sez. III, 19-01-2018, n. 1250.

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli art. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-01-2018, n. 535.

Il divieto dello *ius novorum* non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle *causae petendi* fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio.

Cass. civ., sez. II, 09-11-2017, n. 26574.

Ai sensi dell'art. 184 c.p.c., nel testo - applicabile *ratione temporis* - introdotto dall'art. 18 l. n. 353 del 1990 (e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39 quater d.l. n. 273 del 2005, conv. con modif. in l. n. 51 del 2006), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - è quello dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal

convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) «prova contraria», da identificarsi nella semplice «controprova» rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine; ne consegue, che già entro lo scadere del primo termine la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel thema decidendum, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva la produzione di documenti - volti a contrastare le eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia sollevate immediatamente dalla parte convenuta - effettuata dalla parte attrice avvalendosi del secondo termine ex art. 184 c.p.c., dovendo essere fornita tale prova contraria entro il primo termine previsto dalla norma).

Cass. civ., sez. III, 03-08-2017, n. 19373.

Nel litisconsorzio facoltativo improprio (art. 103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contraddittorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità.

Cass. civ. [ord.], sez. III, 03-08-2017, n. 19359.

Nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza,

rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, 4° comma, c.p.c., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l'atto introduttivo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, aveva dichiarato improponibile, ai sensi dell'art. 145 d.leg. n. 209 del 2005, la domanda di risarcimento del danno derivante da un incidente stradale, per difetto di prova della messa in mora della società assicuratrice per la rca, non essendo utilizzabile allo scopo la documentazione prodotta oltre la prima udienza tenuta dal giudice di pace).

Cass. civ. [ord.], sez. II, 28-09-2017, n. 22709.

Al fine di evitare che le copie fotostatiche di documenti acquistino la stessa efficacia probatoria degli originali, la parte contro la quale sono prodotte ha l'onere di disconoscerle in modo formale e non equivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione.

Cass. civ., sez. un., 04-05-2017, n. 10790.

Prova nuova indispensabile di cui all'art. 345, 3° comma, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Cass. civ., sez. I, 27-02-2017, n. 4912.

È ammissibile la produzione in appello degli originali dei documenti già acquisiti in copia nel corso del giudizio di primo grado, poiché essi non possono essere considerati nuovi mezzi di prova.

T. Milano, 25-02-2016.

Il processo ordinario di cognizione è ispirato a un principio di preclusioni «temperato», che non può non riverberarsi anche con riguardo all'onere di contestazione ex art. 115, 1° comma, c.p.c.; se l'onere di contestazione è finalizzato a rendere superflua l'istruzione probatoria, consegue che ai fini della sua funzionalità il momento ultimo per contestare un fatto allegato da una parte coincide con la fine della fase della trattazione (prima quindi delle preclusioni istruttorie); ma poiché la natura dei fatti allegabili nelle memorie di trattazione ex art. 183 c.p.c. è disciplinata dal legislatore in ossequio al citato principio di preclusione, consegue che il principio di non contestazione deve essere coordinato con la tipologia di allegazioni che, secondo la legge, possono rientrare nel contenuto delle memorie di trattazione; pertanto, con riguardo ai fatti allegati negli atti introduttivi e nella prima udienza, il momento ultimo per replicare agli stessi, se del caso contestandoli e quindi rendendoli bisognosi di prova, coincide con la memoria n. 2; solo i fatti allegati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. (sempre che siano ammissibili in relazione al possibile contenuto della stessa) possono essere eccezionalmente contestati nella prima difesa successiva, ossia in memoria n. 3; certamente non anche i fatti allegati in precedenza.

T. Lucca, 17-07-2015.

Sono inammissibili le prove testimoniali relative a circostanze in prova diretta sull'allegazione avversaria (nella specie di non autenticità della scheda testamentaria) se formulate per la prima volta nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; in tale memoria infatti può essere indicata solo la prova contraria.

Cass. civ., sez. un., 10-07-2015, n. 14475.

In controversia soggetta alla disciplina dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353), i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, non riprodotti (dall'opposto) nel giudizio di opposizione instaurato dall'ingiunto, non potendo considerarsi nuovi, sono legittimamente depositabili, dal (creditore) soccombente, con l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza, che, definendo il giudizio di primo grado, ha revocato l'opposta ingiunzione.

Cass. civ., sez. II, 20-02-2015, n. 3461.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum, mentre non gli è consentito dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove.

T. Verona, 09-02-2015.

Una volta scese le preclusioni di cui agli art. 167 e 183 c.p.c., deve ritenersi ammissibile il solo intervento adesivo dipendente, l'unico rispettoso del principio di «parità delle armi» in una con quelli di concentrazione e di ragionevole durata del processo, non essendo per contro condivisibile la giurisprudenza di legittimità lì dove ammette indiscriminatamente l'intervento volontario principale (o adesivo autonomo), con l'unico limite del divieto di introdurre nuove prove.

Cass. civ., sez. II, 29-11-2013, n. 26859.

Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, 1° comma, c.p.c., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere



controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne consegue che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado.

C. Stato, sez. III, 13-09-2013, n. 4546.

Nel giudizio di appello il divieto di assumere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti recede ove il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ai sensi dell'art. 104, 2° comma, c.p.a.; tale articolo non può ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui subordina la produzione di nuove prove alla valutazione della loro indispensabilità per effetto dell'intervenuta nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., dal cui testo il suddetto originario inciso è stato soppresso, stante l'assoluta autonomia dell'art. 104 c.p.a. (e l'assenza di intervento del legislatore su di esso) rispetto all'art. 345 c.p.c., sicché non è ipotizzabile una sorta di rinvio dinamico del primo alle modifiche che interessino il secondo.

A. Napoli, 30-01-2013.

La contestazione di un fatto avanzata solo in fase di appello è tardiva e quindi inammissibile, in quanto la barriera preclusiva per le contestazioni delle parti deve individuarsi nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

A. Milano, 28-06-2012.

È ammissibile la produzione in appello, non appena divenuta possibile, di un documento che appare indispensabile ai fini della decisione (nella specie, si trattava di una scrittura privata depositata presso un notaio svizzero, che era stata lecitamente acquisita nell'ambito di un procedimento penale dall'autorità giudiziaria, a seguito di domanda di assistenza internazionale in materia penale).

Cass. civ., sez. III, 29-05-2012, n. 8557.

Le cosiddette «tabelle» uniformi predisposte dai tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni; esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l'erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all'art. 372 c.p.c.

A. Milano, 29-06-2011.

Anche antecedentemente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. ad opera della l. n. 69/2009 l'onere di contestazione era assoggettato agli stessi termini preclusivi previsti per le allegazioni, secondo il rito applicabile alla fattispecie.

Cass. civ., sez. I, 25-02-2011, n. 4708.

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.leg. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.leg. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., segnando solo gli atti introduttivi ex art. 98 e 99 l.fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori.

Cass. civ., sez. III, 24-02-2011, n. 4478.

Le deroghe al divieto di proposizione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti in appello sono tra loro alternative e non cumulative, con l'effetto che il giudice è abilitato ad ammettere le prove «indispensabili», in quanto dotate di influenza causale più incisiva rispetto a quelle già acquisite nonché idonee a rovesciare la decisione di primo grado, anche indipendentemente dalle già verificate preclusioni ed a prescindere dalla imputabilità alle parti della loro mancata produzione in primo grado (nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto indispensabile la produzione in appello di documentazione sanitaria a supporto della domanda attorea, benché essa fosse già producibile in primo grado).

Cass. civ., sez. III, 01-04-2010, n. 7996.

Qualora la corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il carattere restitutorio del giudizio comporta facoltà di allegazione e di prova soltanto per i chiamati in causa pretermessi e, in ogni caso, nei limiti consentiti dalla fase processuale in cui l'integrazione di volta in volta avviene; quanto alle parti già presenti in giudizio, la possibilità di integrare le deduzioni difensive e istruttorie può essere riconosciuta solo nella misura in cui essa serva a contrastare la linea difensiva dei chiamati.

T. Piacenza, 30-11-2009.

È inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.

T. Varese, 18-11-2009.

Il nuovo procedimento sommario di cognizione è in realtà un rito semplificato a cognizione piena; le parti possono formulare le richieste istruttorie e precisare quelle anteriormente proposte fino alla decisione del giudice sulla trattabilità della controversia

con le forme del procedimento sommario; ai fini di tale decisione il giudice è chiamato a valutare: l'oggetto del processo ed i fatti costitutivi della domanda, nonché l'impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale *thema probandum*.

T. Bologna, 29-10-2009.

Nel procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c., la necessità di un'istruzione probatoria approfondita sui vari capitoli della prova testimoniale dedotti dal resistente e la necessità di consentire al ricorrente l'indicazione di prova contraria, impongono la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per lo svolgimento della istruzione nelle forme della cognizione piena.